

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1162

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE ROSA, ZECCHINO, ROBOL, MANZINI e
FERRARI Bruno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1993

Norme di principio sul sistema museale nazionale
e sull'autonomia dei musei

ONOREVOLI SENATORI. - Nel disegno di legge sul sistema museale e sull'autonomia dei musei che viene sottoposto all'esame del Parlamento si è cercato di interpretare e di tradurre in una precisa disciplina tendenze che sono già in atto e riscontrabili in diverse recenti normative sulla tutela del patrimonio culturale del nostro paese; normative che sinora hanno avuto carattere episodico e occasionale. L'intento del disegno di legge è di ammodernare funzioni, attività ed economie dei musei statali e di interesse pubblico, adeguando la loro fisionomia al livello delle migliori esperienze dei musei internazionali. Fra le novità introdotte vi è quella che riconosce al Ministero la facoltà di conferire con proprio decreto la qualifica di soprintendenza speciale ai musei statali «le cui collezioni rivestano carattere di specificità e di eccezionale importanza culturale». A questi musei viene riconosciuta un'autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative alle attività istituzionali ed al funzionamento; difatti essi possono ricevere donazioni e contributi, e gestire le proprie risorse come una qualsiasi azienda pubblica, sempre con la vigilanza e l'approvazione del Ministero. Tutte le entrate che i musei acquisiscono, con le donazioni e i contributi che possono provenire dal settore tanto pubblico che privato, i diritti vari inerenti alla loro attività (biglietti di

ingresso, canone per l'uso dei diritti di immagine e altre possibili concessioni) danno al museo una fisionomia più dinamica di quella attuale, una capacità di autosussistenza e di intrapresa nell'ambito stesso delle sue finalità, che costituisce forse la novità più importante del disegno di legge. Basti pensare alla possibilità che viene data ad ogni museo di provvedere con mezzi propri ad arricchire la gamma dei servizi per il pubblico.

Altra novità è costituita dalla formazione di dipartimenti museali per la gestione di più musei statali fra loro culturalmente omogenei e insediati nello stesso territorio. I musei tanto statali quanto quelli di interesse pubblico possono divenire nuclei di attrazione e di coordinamento di attività scientifiche e didattiche, avvalendosi dell'apporto di quei consorzi che si dovessero costituire, a seconda dei casi, fra lo Stato, le regioni e gli enti locali con le università o altri enti di ricerca, senza fine di lucro. È ancora una novità la previsione di accordi fra il Ministero per i beni culturali e ambientali e il Ministero della difesa per l'assegnazione ai musei di giovani che hanno optato per il servizio civile. Altri accordi il Ministero può stringere con il Ministero della pubblica istruzione «al fine di consentire l'impiego di personale docente volontario per lo svolgimento di attività didattiche nei musei di interesse pubblico».

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****MUSEI DI INTERESSE PUBBLICO E
SISTEMA MUSEALE NAZIONALE****Art. 1.**

(Musei di interesse pubblico)

1. I musei di interesse pubblico sono istituzioni culturali permanenti, aperte al pubblico, che ricercano, acquisiscono, conservano, studiano ed espongono beni di interesse archeologico, scientifico, archivistico, storico e artistico, aventi caratteristiche di omogeneità per quanto attiene alla natura o alla provenienza.

2. I musei di interesse pubblico collaborano con le scuole, le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, favorendo l'adempimento delle rispettive funzioni didattiche e di ricerca scientifica secondo criteri e modalità determinati con il programma nazionale di cui all'articolo 4.

3. Il conferimento della qualifica di museo di interesse pubblico è effettuato, per i musei statali, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Giunta nazionale per i musei di cui all'articolo 2; per i musei regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali o di altri enti anche non territoriali sottoposti alla vigilanza della regione o della provincia autonoma, con atto della medesima regione o provincia autonoma.

4. I musei di proprietà privata o facenti capo a confessioni o comunità religiose ottengono la qualifica di museo di interesse pubblico su richiesta dell'ente proprietario, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Giunta nazionale per i musei di cui all'articolo 2, o con atto della

regione o della provincia autonoma se di interesse locale.

5. Il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali o l'atto della regione o della provincia autonoma di cui ai commi 3 e 4 indicano la denominazione e le finalità del museo riconosciuto di interesse pubblico, le caratteristiche della raccolta museale, le modalità di apertura al pubblico, nonché i criteri per l'individuazione del responsabile amministrativo e scientifico.

6. Il Ministero per i beni culturali e ambientali e la regione o la provincia autonoma vigilano sulla sussistenza dei requisiti richiesti per il conferimento della qualifica di museo di interesse pubblico. Con le stesse modalità previste per il conferimento è revocata la qualifica di museo di interesse pubblico, nel caso ne vengano a mancare i requisiti.

7. La qualifica di museo di interesse pubblico è requisito per l'ammissione a fruire di finanziamenti o contributi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

(Giunta nazionale per i musei)

1. È istituita, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, la Giunta nazionale per i musei, con funzioni di consulenza nelle materie di cui alla presente legge.

2. La Giunta è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato ed è composta da quindici membri, di cui:

a) uno designato dal Ministro del tesoro;

b) uno designato dal Ministro delle finanze;

c) uno designato dal Ministro della pubblica istruzione;

d) uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) cinque designati dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di cui almeno due scelti tra direttori delle soprintendenze speciali di cui all'articolo 6, comma 2;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

g) uno designato dall'ANCI;

h) uno designato dall'UPI;

i) due nominati dal Ministro traendoli dalle designazioni formulate rispettivamente dalle confessioni o comunità religiose e dai soggetti privati cui fanno capo musei di interesse pubblico.

3. Alle riunioni della Giunta partecipa il capo dell'Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali competente nelle materie all'esame della Giunta. Alle riunioni possono essere invitati i direttori dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Istituto nazionale per la grafica.

4. L'organizzazione ed il funzionamento della Giunta, ivi comprese le procedure per la designazione dei componenti, sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 11, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto concerne la designazione dei rappresentanti regionali.

5. Ai componenti della Giunta spetta il solo rimborso delle spese di viaggio.

Art. 3.

(Sistema museale nazionale)

1. I musei di interesse pubblico compongono il sistema museale nazionale, organizzato dal Ministero per i beni culturali e ambientali, in collaborazione con le regioni, gli enti locali, le autorità religiose e i privati e di concerto con i Ministri eventualmente competenti, sulla base degli indirizzi contenuti nel programma nazionale di cui all'articolo 4.

2. Nell'ambito del sistema museale nazionale il Ministero per i beni culturali e ambientali garantisce a tutti i musei di interesse pubblico l'assistenza tecnico-

scientifica necessaria per la tutela e la valorizzazione dei beni.

Art. 4.

*(Programma nazionale per i musei
di interesse pubblico)*

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali predispone ogni tre anni, sentita la Giunta nazionale per i musei, un programma nazionale per i musei di interesse pubblico.

2. Il programma:

a) provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie statali inerenti al funzionamento dei musei statali, alla manutenzione, all'acquisizione ed al restauro delle sedi e loro pertinenze ed alla realizzazione di nuovi complessi museali;

b) formula gli indirizzi e i programmi concernenti i musei statali;

c) determina gli indirizzi e i criteri cui dovranno attenersi i musei non statali per accedere ai finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;

d) formula gli indirizzi per la collaborazione tra i musei di interesse pubblico, in ordine in particolare alla catalogazione e alla informatizzazione;

e) indica criteri e modalità per la collaborazione dei musei alle attività didattiche e di ricerca scientifica delle scuole, delle università e degli enti di ricerca;

f) indica i criteri per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 4, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2 della presente legge.

3. Il programma è adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente al primo dei tre anni cui il programma si riferisce. Il decreto è emanato di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, limitatamente alla parte di cui alla lettera e) del comma 2, nonché di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concerto con i Ministri interessati, per le parti relative ai musei rientranti nell'ambito di competenza di altri Ministeri.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali presenta al Parlamento ogni tre anni una relazione sull'attuazione del programma.

Art. 5.

(Collaborazione istituzionale)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono stipulare con le università ed enti di ricerca pubblici e privati convenzioni e costituire consorzi, senza fine di lucro, aventi ad oggetto le funzioni scientifiche e didattiche dei musei.

2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, sentita la Giunta nazionale per i musei, può stipulare accordi organizzativi quadro con il Ministero della difesa, anche al fine di ottenere l'assegnazione prioritaria presso i musei di interesse pubblico dei giovani che prestano il servizio civile, in sostituzione del servizio militare di leva.

3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, sentita la Giunta nazionale per i musei, può altresì stipulare accordi organizzativi quadro con il Ministero della pubblica istruzione al fine di consentire l'impiego di personale docente volontario per lo svolgimento di attività didattiche nei musei di interesse pubblico.

4. Per il perseguimento delle finalità istituzionali le soprintendenze speciali di cui all'articolo 6, comma 2, possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e favorire la costituzione di associazioni.

CAPO II

MUSEI STATALI

Art. 6.

(Musei statali)

1. I musei statali dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali sono uffici delle competenti soprintendenze.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Giunta nazionale per i musei, conferisce con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la qualifica di soprintendenza speciale ai musei statali le cui collezioni rivestano carattere di specificità e di eccezionale importanza culturale. In tal caso, i fondi destinati ad ogni titolo ai musei predetti - tranne quelli per il personale - affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, relativi al funzionamento dei singoli musei.

3. Le soprintendenze speciali sono dotate di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative alle attività istituzionali ed al funzionamento, con esclusione delle spese per il personale. Possono ricevere donazioni e contributi da enti e soggetti pubblici e privati ed amministrano le risorse del proprio bilancio mediante preventivi di spesa e rendiconti di gestione approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali, sentita la Giunta nazionale per i musei.

4. Le soprintendenze speciali sono rette da un comitato di gestione composto e funzionante in conformità a quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il soprintendente è nominato con decreto del Ministro.

5. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio ove si trovano le soprintendenze speciali, ivi compresi gli edifici storico-artistici sede dei musei ed eccettuate le collezioni museali, restano affidate alle soprintendenze competenti in materia per il territorio. Con il regolamento di cui all'articolo 11 sono disciplinati i rapporti fra le soprintendenze competenti per il territorio e le soprintendenze speciali.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 2, possono essere costituiti dipartimenti museali, cui è attribuita la qualifica di soprintendenza speciale, per la gestione di più musei statali omogenei in

relazione al territorio o alle caratteristiche delle raccolte museali.

7. Ferme restando le attribuzioni stabilite dalle norme vigenti, alle soprintendenze speciali nonchè all'Istituto nazionale per la grafica, di cui rispettivamente agli articoli 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, si applicano le disposizioni del presente articolo.

8. Con il decreto di cui al comma 2, è conferita la qualifica di soprintendenza speciale al Museo nazionale di Castel Sant'Angelo.

CAPO III

NORME FINALI

Art. 7.

(Affidamento di funzioni e servizi)

1. L'affidamento di funzioni e servizi è regolato dalle norme del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

2. I canoni di concessione e le altre somme nonchè gli introiti di cui rispettivamente all'articolo 4, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e i proventi derivanti dall'applicazione delle tasse di ingresso previste dalla legge 23 luglio 1980, n. 502, e successive modificazioni, ove siano istituite le soprintendenze speciali, affluiscono per il 50 per cento al bilancio delle soprintendenze speciali, e per il 50 per cento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431.

Art. 8.

(Competenze regionali)

1. Nelle materie relative ai musei e alle biblioteche di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, le disposizioni di cui alla presente legge ed al decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 9.

(Classificazione dei musei di interesse locale)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, sono emanate disposizioni per la classificazione dei musei di interesse locale.

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. La legge 22 settembre 1960, n. 1080, è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sono abrogate le norme di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, ed al regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462.

Art. 11.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato con la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, un regolamento che raccolga, coordinandole in unico testo, le disposizioni per l'esecuzione della presente legge, le disposizioni di cui al regolamento per l'attuazione del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ogni altra disposizione vigente, avente carattere regolamentare, nelle materie oggetto della presente legge.